MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE

Art. 4

Al fine di tutelare le tradizioni locali ed aree di particolare interesse del proprio territorio, i comuni possono stabilire voci merceologiche specifiche nell'ambito delle tabelle di cui all'articolo 37 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e nuove classificazioni in deroga a quelle previste dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1974, n. 524, nonche', limitatamente agli esercizi commerciali, agli esercizi pubblici ed alle imprese artigiane, le attivita' incompatibili con le predette esigenze. 2. I comuni accertano altresi' le attivita' svolte negli esercizi compresi nelle suddette aree e confermano le autorizzazioni in sede di vidimazione annuale nei limiti delle attivita' effettivamente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto

Versione in vigore dal 8 febbraio 1987, non più in vigore dal 9 maggio 1998 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione
Estremi	Decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-contratti-di-locazione-di-immobili-832-1986/art-4/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it